CONSIDERAZIONI CIRCA IL VALORE GIURIDICO DELLE ALLOCUZIONI DEL PONTEFICE ALLA ROTA ROMANA

1. Considerazioni introduttive. — 2. La manifestazione di volontà normativa da parte del Romano Pontefice mediante strumenti non tipicamente legislativi. — 3. L'interpretazione del diritto divino da parte del Romano Pontefice: a) nell'esercizio della funzione magisteriale. — 4. Segue: b) nell'esercizio della funzione legislativa. — 5. Segue: c) il caso delle Allocuzioni alla Rota. — 6. Il riferimento al Magistero nell'indagine diretta del diritto divino da parte del giudice ecclesiastico. — 7. La partecipazione della Rota al «munus petrinum».

1. Considerazioni introduttive.

La ricchezza degli «spunti di riflessione» (¹) offerti da Giovanni Paolo II mediante le Allocuzioni annualmente rivolte, come già dai suoi Predecessori, alla Rota Romana in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario va sicuramente al di là della loro specifica rilevanza in ordine all'argomento di volta in volta trattato, dal momento che esse possono considerarsi, nel loro complesso, un'esposizione unitaria e coerente (²) del pensiero del Pontefice circa temi e problematiche fondamentali per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa, in particolare per ciò che riguarda il diritto matrimoniale.

⁽¹⁾ Con questi termini si è espresso lo stesso Giovanni Paolo II nell'ultimo discorso alla Rota (29 gennaio 2004). Il testo di tutte le Allocuzioni alla Rota pronunciate da Giovanni Paolo II, dal 1979 al 2004, si trova in internet all'indirizzo www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/index_spe-roman-rota_it.htm, dal quale sono tratte la presente e tutte le citazioni successive delle singole Allocuzioni.

⁽²⁾ Così P. Bianchi, Cause psichiche e nullità del matrimonio. I. Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della capacità del matrimonio, in Quaderni di diritto ecclesiale, 16 (2003), 429.

In questo senso, si tratta di un servizio prezioso reso dal Successore di Pietro non solo a quanti operano nell'ambito di quel Tribunale apostolico o nei Tribunali ecclesiastici in genere, ma all'intero Popolo di Dio, costantemente richiamato dal proprio Supremo Pastore a far fronte alla profonda crisi che caratterizza la società contemporanea circa il senso di Dio ed il senso del bene e del male morale; una crisi strettamente congiunta alla secolarizzazione, la quale è arrivata ad oscurare «la conoscenza dei capisaldi dello stesso matrimonio e della famiglia che in esso si fonda» (3). Conseguentemente, ogni fedele è chiamato dal Papa ad operare, mediante gli strumenti che a ciascuno competono in ragione del ruolo svolto nella comunità ecclesiale ed in quella civile, per il «riconoscimento personale e sociale di un bene fondamentale quale è quello rappresentato da ogni unione coniugale e da ogni famiglia» (4), attraverso «l'umile coraggio della fede, di una fede che sostiene e corrobora la stessa ragione, per metterla in grado di dialogare con tutti alla ricerca del vero bene della persona e della so-

Se non vi può essere dubbio che questi ricorrenti richiami alla riscoperta della «verità piena sul matrimonio e sulla famiglia» (6) ed alla fedeltà, anche nei procedimenti di nullità matrimoniale, al progetto di Dio sull'uomo rientrino a pieno titolo nell'esercizio delle funzioni magisteriali del Romano Pontefice, appare problematico, considerando il tenore delle singole Allocuzioni, attribuire alle stesse uno specifico valore giuridico (7); e questo nonostante l'importanza del ruolo svolto nell'ordinamento della Chiesa dai soggetti cui il Pontefice rivolge le proprie parole o dalla circostanza solenne in cui esse sono pronunciate: elementi, peraltro, di indubbio rilievo nel contesto generale dei criteri ordinariamente utilizzati, nell'ermeneutica degli atti magisteriali, per stabilire il livello di autorevolezza di ciascuno ed il corrispondente tipo di risposta ad essi dovuto.

⁽³⁾ Allocuzione alla R. Rota del 30 gennaio 2003.

⁽⁴⁾ Allocuzione alla R. Rota del 29 gennaio 2004.

⁽⁵⁾ Allocuzione alla R. Rota del 28 gennaio 2002.

⁽⁶⁾ Allocuzione alla R. Rota del 30 gennaio 2003.

⁽⁷⁾ Sull'argomento v. anche P. BIANCHI, Cause psichiche e nullità del matrimonio, cit., spec. 405-408.

Muovendo allora dall'articolata problematica del valore normativo degli atti magisteriali pontifici, intendo qui dare seguito ad alcune riflessioni solamente abbozzate ormai diversi anni orsono (8), per tentare di formulare qualche più puntuale osservazione intorno alla rilevanza giuridica delle Allocuzioni alla Rota, nel contesto sia dell'esercizio del *munus docendi*, sia, più in generale, della dinamica del sistema di produzione normativa dell'ordinamento canonico.

2. La manifestazione di volontà normativa da parte del Romano Pontefice mediante strumenti non tipicamente legislativi.

È noto che il magistero del Romano Pontefice si estrinseca in una variegata tipologia di atti, la cui differente natura verrebbe nella sostanza negata qualora se ne facessero sempre discendere identici effetti giuridici; non va anzi trascurato, ancor più a monte, il fatto che l'estraneità al diritto della Chiesa al principio della divisione dei poteri addirittura impedisce di qualificare in modo aprioristico un determinato atto pontificio come espressione esclusiva di una sola delle funzioni attinenti al supremum ecclesiasticum regimen che compete al Vescovo di Roma, la cui plenitudo potestatis, che ne caratterizza la posizione costituzionale, sottrae le funzioni medesime a vincoli o limiti formali che non siano posti dal diritto divino (9).

Proprio ragionando in margine alle Allocuzioni alla Rota, ad esempio, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto di dover talora riconoscere le caratteristiche dell'interpretazione autentica della legge canonica, proveniente « dal Fonte primario, ordinario e perenne del diritto canonico nella forma dell'*oraculum vivae vocis* » (10): è il caso, questo, della famosa Allocuzione di Pio XII del 1° ottobre 1942 (11), nella quale Ermanno Graziani, con vasta e co-

⁽⁸⁾ G. COMOTTI, Le Allocuzioni del Papa alla Rota Romana e i rapporti tra magistero e giurisprudenza canonica, in AA.VV., Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, a cura di S. Gherro, Padova 1988, 173-185.

⁽⁹⁾ Sull'argomento, con particolare riguardo alla qualificazione giuridica degli atti del Pontefice, v. S. Gherro, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*. I. *Diritto costituzionale*, Padova 2002, 112-118.

⁽¹⁰⁾ Cfr. E. Graziani, La certezza morale oggettivamente fondata, in Il diritto ecclesiastico, LIII (1942), 340.

⁽¹¹⁾ V. A.A.S., XXXIV (1942), 338-343.

stante eco nella giurisprudenza successiva, ravvisò subito «la suprema autentica interpretazione del can. 1869 e dei canoni correlativi» del *Codex* allora vigente circa il concetto di certezza morale (12) (tesi che ha poi trovato autorevole conferma nelle parole di Giovanni Paolo II, per il quale Pio XII ha dichiarato «in modo autentico il concetto canonico di certezza morale» (13)); ma è anche il caso, più recente, delle precisazioni intorno all'incapacità psichica di contrarre matrimonio contenute nelle Allocuzioni di Giovanni Paolo II del 5 febbraio 1987 e del 25 gennaio 1988, considerate da molti una sorta di interpretazione autentica del relativo disposto del can. 1095 (14).

Sebbene oggi la dottrina sia più attenta che in passato alla necessità di operare una netta distinzione, in ordine alla qualificazione degli atti pontifici, tra quelli caratterizzati da generalità ed astrattezza e quelli che di tali caratteri sono privi (15), la tradizione canonica ha sempre ammesso che il Pontefice, in ragione dell'unitarietà della propria plenitudo potestatis, possa esercitare la potestà legislativa anche mediante atti non finalizzati, almeno ex professo, all'esercizio di tale funzione.

Si pensi, ad esempio, alla *lex data per iudicialem sententiam*: una fattispecie tuttora ammissibile in linea di principio, ancorché del tutto eccezionale nella realtà dei fatti (¹⁶), ampiamente considerata dalla canonistica classica (¹⁷), che in ciò riprendeva considerazioni romanistiche circa la sentenza pronunciata dall'imperatore (¹⁸), sviluppate in margine alla costituzione *Si imperialis* (C.

⁽¹²⁾ E. GRAZIANI, La certezza morale, cit., 340.

⁽¹³⁾ Cfr. Allocuzione alla R. Rota del 4 febbraio 1980.

⁽¹⁴⁾ Per riferimenti v. P. BIANCHI, Cause psichiche e nullità del matrimonio, cit., 407, nt. 15 e 16.

⁽¹⁵⁾ Cfr. J.I. Arrieta, Il valore giuridico della prassi nella Curia Romana, in AA.VV., Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi, Città del Vaticano 1996, 101.

⁽¹⁶⁾ V. però, con riferimento all'art. 18 della cost. ap. *Pastor Bonus*, J. Otaduy, sub can. 19, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. I, Pamplona 1997, 396.

⁽¹⁷⁾ Al riguardo mi permetto di rinviare a G. Comotti, *Il valore del precedente giudiziale nella tradizione canonica*, in AA.VV., *Il valore dei precedenti giudiziali nella tradizione* europea, a cura di U. VINCENTI, Padova, 1998, 81-104, da cui traggo le considerazioni ed i riferimenti dottrinali che seguono.

⁽¹⁸⁾ Cfr. C. Lefebvre, Les pouvoirs du juge en droit canonique, Paris 1938, 217.

1,17,12) (19). Sulla scorta di una decretale di Innocenzo III, accolta nel Liber Extra, la quale espressamente stabiliva che, in similibus causis, tutti gli altri giudici fossero tenuti a giudicare similiter (20), anche una sola decisione del Papa era ritenuta dai canonisti sufficiente a facere ius quoad omnes (21). Tale conseguenza, tuttavia, non veniva fatta discendere dal semplice fatto della pronuncia di una sentenza da parte del Papa, la quale, nei limiti in cui fosse stata « decisiva litis secundum leges », era di per sé priva di valore vincolante, salvo che per le parti in causa, in quanto finalizzata a perseguire il bene di specifici soggetti e non (almeno direttamente) il bene comune, al quale dev'essere invece direttamente ordinata ogni attività rientrante nell'esercizio della funzione legislativa (22). Solo la sentenza del Pontefice che fosse stata «declaratoria legis» produceva effetti vincolanti, trattandosi, in sostanza, di un caso di interpretazione autentica da parte del legislatore-giudice (23). In definitiva, gli effetti normativi della sentenza papale dovevano poter essere ricondotti alla volontà del Pontefice di operare un'interpretazione autentica della legge (24), manifestata in modo adeguato e

^{(19) «}Si imperialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua introducta est, sed omnibus similibus ».

^{(20) «}In causis, quae summi Pontificis iudicio deciduntur, et ordo iuris et vigor aequitatis est subtiliter observandus, quum in similibus casibus ceteri teneantur similiter iudicare, nisi forte, quum aliquid causa necessitatis et utilitatis inspecta dispensative duxerit statuendum» (19, X, 2, 27). Per i riferimenti ai commenti dei decretalisti, v. A. Barbosa, Collectanea Doctorum tam veterum, quam recentiorum in ius pontificium universum, Tomus primus, Lugduni MDCLVI, 664.

^{(21) «}Interpretatio, quam facit Papa, vel generalem authoritatem habens ab ipso, habet vim generalis Constitutionis, et facit jus quoad omnes, etiamsi non generaliter, et per modum legis, sed in aliquo speciali casu, et ad consultationem alicujus edita fuerit »: P. FAGNANUS, Commentaria in Secundum Librum Decretalium, Venetiis MDCCIX, 21, n. 16.

⁽²²⁾ F. SCHMALZGRUEBER, *Jus ecclesiasticum universum*, tomus primus, pars prima, Romae 1843, 193.

⁽²³⁾ Ivi, 192; v. inoltre Antonius a Butrio, Super Secunda Secundi Decretalium Commentarij, tomus quartus, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXXVIII, 127v, n. 2; Ioannes Andreae, In secundum Decretalium librum Novella Commentaria, Venetijs MDLXXXI. Apud Franciscum Franciscium, Senensem, 239v, n. 4; Hostiensis, In Secundum Decretalium librum Commentaria, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXXXI, 166v., nn. 4-6.

⁽²⁴⁾ Cfr. E. Pirhing, *Jus canonicum*, tomus secundus, Dilingæ MDCLXXV, 537, n. XX. Nella dottrina precedente è peraltro rinvenibile una serie complessa di

ricavabile anche da altri elementi esterni alla pronuncia giudiziale (quali, ad esempio, la decisione di far inserire quest'ultima nel corpus iuris o di farla pubblicare in forma solenne (25)); se, invece il contenuto della sentenza fosse stato contra vel praeter ius commune, o si fosse trattato di decisione presa per dispensationem o ex plenitudine potestatis, si riteneva che gli effetti non si estendessero al di fuori del caso sottoposto a giudizio (26), non potendosi, in tali casi, presumere la volontà del Pontefice di modificare o abrogare la legge, ma solo di derogare «in speciali causa juri alterius partis litigantis» (27).

Applicando tali considerazioni al tema che qui interessa, è di immediata evidenza quanto le Allocuzioni si distinguano dalle sentenze pronunciate dal Romano Pontefice, in ragione del fatto che l'eventuale interpretazione del diritto contenuta nelle prime non ha la finalità di risolvere — come le seconde — casi concreti, ma è rivolta alla serie indefinita di casi sottoposti alla valutazione dei giudici rotali o, addirittura, dei Tribunali ecclesiastici dell'intero orbe cattolico. Ciò nondimeno, resta quanto mai pertinente la necessità di fare riferimento, anche per le Allocuzioni, all'effettiva volontà manifestata dal Pontefice, il quale può far uso della propria plenitudo potestatis in qualsivoglia espressione di volontà autoritativa, « ma può indubbiamente volere che questa sua volontà abbia diversa forza e cioè, può anche dirsi, può dare diversa intensità al suo volere» (28).

ulteriori distinzioni e sottodistinzioni: v. in proposito C. LEFEBVRE, Les pouvoirs du juge, cit., 217-220.

⁽²⁵⁾ E. PIRHING, Jus canonicum, cit., 537, n. XX. Osserva il Suarez (Tractatus de legibus ad Deo Legislatore, Conimbricae 1612, lib. IV, cap. XIV, n. 6, 430-431) come ordinariamente le risposte del Pontefice siano «potius declarativa quam constitutiva iuris quia non solet consuli Pontifex an aliquid facere iubeat necne, sed an aliquid faciendum sit secundum ius naturale vel ab Ecclesia iam statutum. Et tunc respondendo Pontifex interpretatur ius et in hoc habet eius responsio auctoritatem legis obligantis ad illam interpretationem tenendam, vel ad servandum antiquum ius, secundum illam interpretationem (...). Non tamen solent per talia responsa condere Pontifices novas leges, non quia non possint, sed quia non hoc tunc agunt nec de hoc consuli solent, ut dixi. Si tamen occasione sumpta ex consultatione, ipsi velint novam legem introducere, sine dubio possunt illo modo id facere, dummodo suis verbis hoc sufficienter declarent».

⁽²⁶⁾ E. Pirhing, Jus canonicum, cit., 537, n. XX.

^{(&}lt;sup>21</sup>) Ibidem

⁽²⁸⁾ S. GHERRO, Diritto canonico, cit., 117.

Orbene, in linea di principio, in assenza di una diversa manifestazione di volontà da parte del Pontefice, non mi sembra possibile attribuire alle Allocuzioni l'effetto normativo tipico dell'interpretazione autentica della legge canonica, cioè, ai sensi del can. 16, \$2, la stessa vis che è propria della legge interpretata. Il vigente Codice di diritto canonico, infatti, sostanzialmente impedisce di avvalersi di presunzioni circa l'esistenza di una volontà pontificia di operare un'interpretazione autentica della legge canonica nel momento in cui espressamente prevede, secondo quanto dispone lo stesso can. 16, \$2, che la fattispecie dell'interpretazione autentica, diversamente da quanto accadeva con il Codice piano-benedettino, risulti necessariamente integrata dalla promulgazione, che è l'atto mediante il quale si esprime tipicamente la volontà di produzione normativa.

3. L'interpretazione del diritto divino da parte del Romano Pontefice: a) nell'esercizio della funzione magisteriale.

Considerata l'insistenza con cui il Pontefice ritorna su temi attinenti al diritto naturale, appare più rilevante, per quanto complessa, la questione del valore delle Allocuzioni valutata con riferimento alla problematica dell'interpretazione del diritto divino, naturale o positivo, posta in essere dalla Suprema Autorità della Chiesa, che esige da parte dei fedeli un'adesione diversificata, a seconda che essa abbia inteso impegnarsi definitivamente o meno.

Il Codice vigente, soprattutto dopo la novella introdotta da Giovanni Paolo II nel 1998 con il m.p. «Ad tuendam fidem» (29), recepisce integralmente quella gradualità nell'adesione richiesta ai fedeli per i diversi atti di magistero che era delineata nella formula di professione di fede imposta a quanti assumono gli uffici ecclesiastici di cui al can. 833 (30) e che è un'eco fedele di importantissimi ed altrettanto noti passi dei due ultimi Concili Ecumenici (31).

⁽²⁹⁾ V. A.A.S., XC (1998), 459-460.

⁽³⁰⁾ V. A.A.S., LXXXI (1989), 104-106.

⁽³¹⁾ Sull'argomento v. D. Salvatori, L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce del m.p. «Ad tuendam fidem»: il can. 750 visto attraverso i concilì va-

Qui basti ricordare come l'adesione richiesta ai fedeli sia massima per le dottrine solennemente definite o per quelle definitivamente proposte dal Magistero ordinario e universale come facenti parte della Rivelazione, cioè nella Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura o nella Tradizione: in questo caso, infatti, si tratta di verità da credere *fide divina et catholica* e vi è l'obbligo di evitare ogni dottrina ad esse contraria (can. 750, § 1).

Vi è poi l'obbligo (can. 750, § 2) di attenersi fermamente (« amplectenda ac retinenda sunt », in luogo del « credenda sunt » di cui al § 1) a quanto viene definitivamente proposto dal Magistero in materia de fide vel de moribus e che, sebbene non contenuto nel depositum fidei della Rivelazione, è comunque necessario per custodirlo ed esporlo fedelmente. Si tratta, in questo caso, di materie generalmente indicate con l'espressione « oggetto secondario dell'infallibilità», nel quale rientrano le norme morali naturali conoscibili mediante ragione, ma non contenute nel deposito della Rivelazione, alle quali si estende la competenza del Magistero, «a motivo del legame che esiste fra l'ordine della creazione e l'ordine della redenzione, e a motivo della necessità di conoscere e osservare tutta la legge morale in vista della salvezza» (32); che poi il carisma dell'infallibilità si estenda all'insegnamento definitivo della Chiesa circa questo «oggetto secondario» è dottrina cattolica ufficiale (33), ma non è un dogma di fede (34).

ticani, Roma 2001; v. inoltre il puntuale studio di M. Mosconi, La santa custodia e la fedele esposizione del deposito della fede (can. 750, § 2), in Quaderni di diritto ecclesiale, 15 (2002), 177-196.

⁽³²⁾ CONGREGATIO DE DOCTRINA FIDEI, instr. «Donum veritatis» de ecclesiali theologi vocatione, 24.5.1990, in A.A.S., LXXXII (1990), 1550-1570, n. 16. La presente e le successive citazioni dell'istruzione sono tratte dalla versione in lingua italiana che si trova in Enchiridion Vaticanum, vol. 12, Bologna 1992, 188-233.

⁽³³⁾ Cfr. S. Congregatio pro Doctrina fidei, decl. «Mysterium Ecclesiae» circa catholicam doctrinam de Ecclesia contra nonnullos errrores hodiernos tuendam, 24 giugno 1973, n. 3, in A.A.S., LXV (1973), 401.

⁽³⁴⁾ Cfr. F.A. SULLIVAN, Capire e interpretare il Magistero. Una fedeltà creativa, Bologna 1996, 24 ss. La Congregazione per la dottrina della fede ha peraltro sottolineato come la stessa Rivelazione contenga anche insegnamenti morali che di per sé potrebbero essere conosciuti dalla ragione naturale e che possono essere oggetto di magistero infallibile (cfr. istr. *Donum veritatis*, cit., n. 16). Per il fatto di essere contenuti nella Rivelazione, essi non costituiscono però oggetto secondario, ma primario dell'infallibilità.

Si noti come qui non sia richiesto l'assenso della fede divina e cattolica, per cui il rifiuto non giungerebbe a concretizzare il delitto di eresia (can. 751) (35), ma si imponga comunque, in sostanza, un obbligo di adesione incondizionata, dal momento che, come si esprime il Catechismo della Chiesa cattolica, il Magistero si avvale qui in pienezza dell'autorità che proviene da Cristo. Si deve comunque trattare di dottrine proposte in modo definitivo, per cui ha non poco rilievo quanto dispone il can. 749, § 3, il quale impedisce di considerare infallibilmente definita alcuna dottrina, a meno che ciò non risulti esplicitamente.

È richiesto, infine, un atteggiamento intellettivo e volitivo di religiosum obsequium nei confronti degli insegnamenti proposti dal Papa o dal Collegio episcopale, ma in modo non definitivo e che sono, pertanto, riformabili. L'ossequio dei fedeli è però dovuto al Magistero che possa qualificarsi autentico anche dal punto di vista oggettivo, vale a dire quando esso tratti di questioni de fide vel de moribus. In particolare, la pretesa della Chiesa di parlare con autorità nell'ambito morale si estende anche alla legge morale naturale, essendo suo compito non solo annunziare e insegnare la verità che è Cristo, ma anche dichiarare e confermare con autorità i principi dell'ordine morale scaturenti dalla stessa natura umana (36).

4. Segue: b) nell'esercizio della funzione legislativa.

Ai fini di una traduzione in più puntuali termini giuridici di questo *religiosum obsequium* (³⁷), sarà opportuno distinguere ulteriormente, in ragione dei diversi effetti per i fedeli, tra l'indagine del diritto divino condotta in sede propriamente magisteriale e quella che, quantomeno implicitamente, il Pontefice svolge in sede legislativa.

⁽³⁵⁾ Circa la secolare prassi del Magistero di catalogare le dottrine teologiche inaccettabili, seppur non concretanti l'eresia, mediante una serie di proposizioni associate a specifiche note di censura, quali, ad esempio, quella della prossimità all'eresia, v. riassuntivamente M. MOSCONI, *La santa custodia*, cit., 178.

⁽³⁶⁾ Cfr. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, decl. «Dignitatis humanae», n. 14.

⁽³⁷⁾ Sull'argomento v. M. Mosconi, Magistero autentico non infallibile e protezione penale, Roma 1996, 238-244.

La stessa funzione legislativa del Pontefice, invero, non può evitare di porsi nei confronti del diritto divino, oltre che come essenziale strumento di positivazione storica, anche come «manifestazione di conoscenza e d'interpretazione» (38), vale a dire come attività di annuncio ed esposizione autorevole della verità rivelata (cfr. can. 747, § 1). A tale attività di interpretazione va riconosciuto carattere dichiarativo, quando essa si concretizza nell'esplicitazione più precisa e puntuale di ciò che è già implicito nel diritto divino già formalmente canonizzato, con effetti sicuramente retroattivi (39). Si potrà invece parlare di un'interpretazione « costitutiva» del diritto divino o, addirittura, «integrativa o produttiva» quando il legislatore contribuisce a produrre nuovo diritto divino (40): produzione da intendersi, ovviamente, nel senso di oggettivazione, cioè, in altri termini, di «traduzione in esperienza storica concretamente apprensibile e verificabile» (41) di una realtà, qual è il diritto divino appunto, perennemente vigente nella Chiesa ab origine, ma pur sempre «eccedente» rispetto alle sue storiche determinazioni (42), le quali potrebbero necessitare, con il mutare delle circostanze di tempo e di luogo, di opportuni adeguamenti (43).

Nel caso dunque di richiamo espresso al diritto divino contenuto nella legge formulata dal legislatore ecclesiastico, non mi sembra che le conseguenze per i fedeli siano diverse a seconda che l'interpretazione insita in tale riferimento abbia o meno carattere definitivo, dal momento che gli effetti saranno comunque quelli tipici della legge canonica, mentre il generale obbligo di ubbidienza gravante sui destinatari della stessa non risulterebbe per nulla attenuato qualora risultasse che il legislatore, nella propria determinazione normativa, non ha inteso impegnare in modo definitivo la propria autorità magisteriale. Rispetto alle leggi meramente eccle-

⁽³⁸⁾ G. Lo Castro, Conoscenza e interpretazione del diritto, in Il diritto della Chiesa, cit., 23.

⁽³⁹⁾ S. Berlingò, *Diritto divino e diritto umano nella Chiesa*, in *Diritto « per valori » e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Giornate canonistiche di studio - Venezia, 6-7 giugno 1994, a cura di R. Bertolino-S. Gherro-G. Lo Castro, Torino, 1996, 112.

⁽⁴⁰⁾ Ibidem

⁽⁴¹⁾ Ivi, 108.

⁽⁴²⁾ Ivi, 104.

⁽⁴³⁾ Ivi, 112.

siastiche, si avrà, anzi, l'effetto specifico dell'impossibilità sia di dispensa sia di formazione di consuetudini contrarie, le quali, non potendo qualificarsi *rationabiles*, sarebbero per ciò stesso impedite di acquistare forza di legge. Si dovrà allora leggere l'espressa riconduzione al diritto divino di siffatti disposti come «semplice avvertenza» da parte del legislatore circa la «maggiore rigidità del precetto» e quindi circa una minore disponibilità, da parte sua, alla modifica della legge, almeno nelle forme ordinarie di innovazione (44).

Nel caso invece di interpretazione del diritto divino prodotta in sede propriamente magisteriale, ma senza la pretesa di definitività, è pacifico che l'autorità magisteriale possa essere esercitata a diversi livelli (45), da valutarsi adeguatamente mediante criteri che possono variamente ricavarsi dalla natura dei documenti, dall'insistenza nel riproporre una dottrina e dal modo stesso di esprimersi (46). Gli interventi del Magistero non qualificati dall'intenzione di impegnare definitivamente la propria autorità possono infatti, secondo la Congregazione della dottrina della fede, avere ad oggetto innanzitutto l'insegnamento di una dottrina finalizzato ad «un'intelligenza più profonda della rivelazione e di ciò che ne esplicita il contenuto», ovvero possono proporsi di richiamare la conformità di una dottrina con le verità di fede, o infine, di mettere in guardia contro concezioni incompatibili con queste stesse verità. Il Magistero può anche occuparsi di « questioni dibattute nelle quali sono implicati, insieme ai principi fermi, elementi congetturali e contingenti»: è proprio quest'ultimo tipo di interventi, di carattere prudenziale, che lascia maggior spazio ad un discernimento tra ciò che è necessario e ciò che è contingente e, conseguentemente, alla rilevazione di eventuali carenze nei documenti magisteriali (47)

5. Segue: c) il caso delle Allocuzioni alla Rota.

Per quanto si è finora venuti a considerare, e sebbene sia di per sé emblematico il fatto che le Allocuzioni alla Rota vengano di

⁽⁴⁴⁾ Ivi, 111.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. F.A. Sullivan, Capire e interpretare il Magistero, cit., 29.

⁽⁴⁶⁾ Istr. Donum veritatis, cit., n. 24.

⁽⁴⁷⁾ Istr. Donum veritatis, cit., nn. 23-24.

solito pubblicate — caso raro tra i molti discorsi papali — negli *Acta Apostolicae Sedis*, appare arduo, in linea di massima e salvo casi determinati in cui risulti espressamente una diversa volontà del Pontefice manifestata in forme adeguate, riconoscere alle Allocuzioni alla Rota una specifica valenza normativa riconducibile all'esercizio di attività legislativa. Più verosimilmente potrebbe ravvisarsi, nei ripetuti riferimenti che ad esse fa la giurisprudenza e nell'ampiezza della loro ricezione in genere, la concretizzazione di una vera e propria consuetudine canonica: in questo caso, tuttavia, alle Allocuzioni non andrebbe riconosciuta valenza normativa *ex se*, ma, per l'appunto, *ex consuetudine* e quindi solo in presenza di tutti i requisiti che il legislatore richiede (cann. 23-28) affinché la consuetudine possa avere forza di legge.

Le Allocuzioni potranno anche utilizzarsi, secondo quanto dispone il can. 17, come strumento di indagine della mens legislatoris, per la soluzione dei dubbi discendenti dall'oscurità delle leggi; con l'avvertenza che la mens legislatoris non è l'interpretazione in se stessa, ma costituisce più semplicemente uno dei criteri dell'ermeneutica normativa (48), il quale implica il riferimento ai contenuti intellettuali della determinazione normativa, previ per ciò stesso alla formulazione della norma ed in diverso modo influenti in tale formulazione, ma che non va inteso nel senso di un rimando alla persona fisica del legislatore, bensì alla sua figura istituzionale e quindi, in altri termini, al sistema complessivo delle leggi e delle ragioni di diritto in cui si inserisce il disposto da interpretare (49).

Considerando il loro contenuto, le Allocuzioni sembrano invece più agevolmente riconducibili, in assenza di espresse indicazioni in senso diverso, all'esercizio ordinario dell'attività magisteriale riformabile. Esse esigono quindi quel *religiosum obsequium* di cui al can. 752 e che la Congregazione per la dottrina della fede descrive con l'espressione «volontà di ossequio leale» («voluntas sinceri obsequii») (50).

Alla luce delle distinzioni sopra considerate in margine ai cann. 750 e 752, appare indubitabile che l'obsequium non debba né possa essere identificato con l'assenso in quanto tale, il quale

(50) Istr. Donum veritatis, cit., n. 24.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. P. Bianchi, Cause psichiche e nullità del matrimonio, cit., 406.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. J. Otaduy, Fuentes, interpretacion, personas, Pamplona 2002, 306-307.

esige un'adesione incondizionata, ma si sostanzi (uso ancora una volta l'espressione dell'istruzione «Donum veritatis») in un «atteggiamento di fondo di disponibilità ad accogliere lealmente l'insegnamento del Magistero» («fundamentalis animi dispositio ad sincere amplectendam doctrinam magisterii») (51): atteggiamento che implica la necessità di utilizzare sempre il Magistero come chiave di lettura dei dati contenuti nel diritto divino (52), anche se tale utilizzazione potrà, di volta in volta, condurre a risultati diversi, non escluso il discernimento critico o, al limite, il motivato dissenso; atteggiamento che, in ogni caso, esige un'effettiva serietà di sforzi a «superare ogni possibile tendenza personale a preferire sic et simpliciter la propria opinione» (53), in ragione del ruolo insostituibile che va sempre riconosciuto al Magistero nella Chiesa (54).

6. Il riferimento al Magistero nell'indagine diretta del diritto divino da parte del giudice ecclesiastico.

Tutto ciò premesso, è addirittura impensabile che l'utilizzazione da parte del giudice ecclesiastico dei vari criteri tecnico-giuridici dell'ermeneutica legislativa possa prescindere dall'apporto del Magistero e dal riconoscimento del suo ruolo specifico, insito nella natura stessa della Chiesa (55).

Ciò vale particolarmente quando il giudice dovrà, nell'applicazione della norma canonica, interpretare il diritto divino, attingendovi direttamente secondo le modalità che la tradizione canonica considera essenzialmente nell'ambito delle diverse dinamiche mediante le quali opera l'aequitas canonica, alle quali fanno riferimento il can. 19 del vigente Codex iuris canonici ed il can. 1501 del Codex canonum Ecclesiarum Orientalium. Il ruolo del giudice nella Chiesa, infatti, implica, specie nelle cause di nullità matrimoniale, uno sforzo continuo di approfondimento del dato rivelato, con il quale vanno costantemente confrontati i dati forniti dal pro-

⁽⁵¹⁾ Istr. Donum veritatis, cit., n. 29.

⁽⁵²⁾ Cfr., in questo senso, S. Gherro, Diritto canonico, cit., 53.

⁽⁵³⁾ F.A. Sullivan, Capire e interpretare il Magistero, cit., 33.

⁽⁵⁴⁾ C.J. Errázuriz, Il « munus docendi Ecclesiae »: diritti e doveri dei fedeli, Milano, 1991, 176.

⁽⁵⁵⁾ L. Gerosa, L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive, Pregassona (Svizzera) 2001, 112.

gresso delle scienze umane, cercando di cogliere la continuità tra l'ordine naturale e quello soprannaturale, tra scienza e fede.

L'utilizzazione di strumenti concettuali provenienti dalle scienze umane, tuttavia, esige sempre da parte sua un discernimento che ha il suo principio normativo ultimo nella dottrina rivelata, la quale deve fornire i criteri per il discernimento di questi elementi e strumenti concettuali, e non viceversa (56). Anche l'attività speculativa del giudice ecclesiastico intorno al diritto divino si esercita, invero, «intra ambitum fidei Ecclesiae» (57) e pertanto il giudice stesso, in quanto membro del Popolo di Dio, è tenuto all'obbligo generale di conservare la comunione con la Chiesa (can. 209, § 1) e di obbedire ai sacri pastori (can. 212, § 1), pur potendo usufruire di quella libertà di ricerca che il can. 218, riecheggiando il n. 62 della costituzione conciliare « Gaudium et spes », riconosce a coloro che si occupano di scienze sacre, la quale si estende fino ai limiti che ne consentono la qualificazione in termini di iustitia: «iusta libertas».

Uno di questi limiti è esplicitato dallo stesso can. 218, che richiama l'obbligo di conservare il *debitum obsequium* nei confronti del Magistero della Chiesa, il quale si impone non come inaccettabile limite estrinseco alla speculazione intorno ai dati del diritto divino, ma come ineludibile criterio scientifico della ricerca canonistica. La libertà di ricerca, infatti, che coincide, per molti aspetti, con la stessa *libertas filiorum Dei*, trova specifico fondamento nel carattere scientifico della ricerca stessa, in ragione del principio di autonomia delle scienze affermato dal Concilio Vaticano II (58).

Sarebbe completamente fuorviante richiamarsi al carattere scientifico della ricerca, sia biblica che teologica o canonistica, per invocarne una completa autonomia rispetto ad indicazioni magisteriali, seppur non confortate dal carisma dell'infallibilità. Le regole della ragione, imprescindibili per ogni discorso scientifico, implicano infatti per i cultori di scienze sacre il riferimento costante ai dati della rivelazione precipitati nel diritto divino, naturale e positivo, il cui approfondimento, condotto tramite il rispetto delle esigenze epistemologi-

⁽⁵⁶⁾ Cfr., ma con riferimento all'attività dei teologi, istr. *Donum veritatis*, cit., n. 10.

⁽⁵⁷⁾ Istr. Donum veritatis, cit., n. 11.

⁽⁵⁸⁾ V. cost. Gaudium et spes, n. 59.

che proprie della scienza giuridica o teologica, non può porsi in contrasto con la tradizione vivente della Chiesa (⁵⁹), nel cui ambito il ruolo del Magistero non è un *quid* estrinseco alla verità cristiana, ma « emerge direttamente dall'economia della fede stessa, in quanto il Magistero è, nel suo servizio reso alla Parola di Dio, un'istituzione voluta positivamente da Cristo come elemento costitutivo della Chiesa » (⁶⁰).

A ciò si aggiunga che, mentre gli esiti della ricerca nell'ambito delle scienze sacre non producono effetti giuridici per i fedeli, l'interpretazione della legge canonica data per modum sententiae, pur non avendo forza di legge, produce effetti vincolanti nei confronti delle parti sottoposte a giudizio (can. 16, § 3). Se quindi il Magistero non definitivo lascia ai fedeli in genere uno spazio, per quanto ristretto, di dissenso, elementari ma imprescindibili esigenze di coerenza dell'ordinamento non dovrebbero consentire che i fedeli siano tenuti ad aderire al Magistero e, al tempo stesso, a soggiacere ad interpretazioni giudiziali del diritto divino con esso contrastanti.

7. La partecipazione della Rota al « munus petrinum ».

Qualche specifica considerazione va fatta, infine, circa il ruolo svolto nella Chiesa dai destinatari principali delle Allocuzioni, che sono i prelati uditori della Rota Romana.

La tradizione canonica, in considerazione della competenza universale della Rota e della sua collocazione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri tribunali ecclesiastici ha sempre riconosciuto alla giurisprudenza rotale un «magnum pondus authoritatis» (61), un «valore esemplare» (62) comprovato, nei fatti, dalle numerose raccolte e dalla frequenza con cui essa viene citata dai tribunali inferiori (63), oltre che dal comune riconoscimento per il suo

⁽⁵⁹⁾ Cfr. G. Comotti, Il can. 218 e la ricerca teologica: «iusta libertas» e « debitum obsequium», in Diritto per valori, cit., 236-239.

⁽⁶⁰⁾ Istr. Donum veritatis, cit., n. 14.

⁽⁶¹⁾ F. Reiffenstuel, *Jus canonicum universum*, tomus primus, Maceratae MDCCXLVI, 19, n. 142.

⁽⁶²⁾ M.F. Pompedda, La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale, in Studio Rotale, I (1987), 68.

⁽⁶³⁾ G. Fransen, Le valeur de la jurisprudence en droit canonique, in AA.VV., La norma en el derecho canónico, vol. I, Pamplona 1979, 207-208.

rilievo scientifico o per l'autorevolezza dei giudici rotali (⁶⁴). Non diversamente, tuttavia, da quanto accade per le sentenze degli altri tribunali della Chiesa, le decisioni della Rota non producono diritto («non faciunt Jus universale» (⁶⁵)), non costituiscono cioè precedente formalmente vincolante («nec alii Judices praecise secundum eas tenentur judicare» (⁶⁶)), ma obbligano solo le parti in giudizio (⁶⁷).

D'altro canto, la giurisprudenza rotale è prodotta nell'esercizio di funzioni che sono espletate «nomine et auctoritate Romani Pontificis» (can. 360) ed è uno strumento al quale il can. 19 obbliga a fare riferimento per supplire alla mancanza di disposti legislativi o di norme consuetudinarie; la costituzione apostolica «Pastor bonus» (68), inoltre, nell'art. 126, affida alla Rota il compito di consulere «unitati iurisprudentiae» e di essere d'aiuto per proprias sententias ai tribunali inferiori (69).

Mentre la previsione della funzione suppletiva della giurisprudenza è stata solo esplicitata dal *Codex* del 1983, perché il riferimento alla giurisprudenza si riteneva comunemente ricompreso nell'espressione *stylus* (⁷⁰), di cui si serviva il vecchio *Codex* nel corrispondente can. 20 (⁷¹) e che invece non ricompare più nel nuovo, nel secondo caso si tratta di una vera e propria novità, dal momento che nella precedente costituzione sulla Curia romana non si trovava un disposto corrispondente a quello dell'attuale art. 126 (⁷²). La mancanza articolazione, attraverso disposti più specifici, delle modalità attraverso le quali la Rota può assolvere ai com-

^{(64) «}Nam quia Decisiones Rotae Romanae non nisi summa cum maturitate prodeunt, simulque ab uno ex supremis totius Orbis Christiani Tribunali, et Capellam, seu Aulam Pontificiam repraesentante, promanant»: F. Reiffenstuel, *Jus canonicum universum*, cit., 19, n. 142; v. inoltre P. Fagnanus, *Commentaria*, cit., 22-23, nn. 31-33; C. Lefebvre, *Les pouvoirs du juge*, cit., 243-246.

⁽⁶⁵⁾ F. REIFFENSTUEL, Jus canonicum universum, cit., 19, n. 140.

⁽⁶⁶⁾ Ivi, n. 145.

⁽⁶⁷⁾ V. Allocuzione alla R. Rota del 26 febbraio 1983 e del 23 gennaio 1992.

⁽⁶⁸⁾ V. A.A.S., LXXX (1988), 841-934.

⁽⁶⁹⁾ Ivi, 892. In proposito v. R. RODRIGUEZ-OCAÑA, El Tribunal de la Rota y la unidad de la jurisprudencia, in Ius canonicum, XXX (1990), 423-448.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. G. COMOTTI, Il valore del precedente, cit., 92-94.

⁽⁷¹⁾ Ivi, 94-96.

⁽⁷²⁾ V. sul punto G.P. Montini, La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari, in Il diritto della Chiesa, cit., 112-117.

piti assegnatile nella « *Pastor bonus* », rischia però di rendere « innocua » la portata innovativa del citato art. 126 (⁷³), il quale può considerarsi una ricognizione di ripetuti interventi pontifici (praticamente delle Allocuzioni alla Rota) circa il ruolo di guida che le decisioni rotali dovrebbero assumere nei confronti dei tribunali inferiori, al fine di una « più convergente unità » e di una « sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essenziali del matrimonio canonico » (⁷⁴).

Anche se l'apprezzamento ripetutamente espresso dai Pontefici per la giurisprudenza rotale non si è mai tradotto nell'attribuzione alla stessa di un valore normativo, ma va inteso come indicazione di un presupposto prudenziale per un giudizio giusto (⁷⁵), non c'è dubbio che i giudici della Rota partecipino direttamente, in modo vicario, al ministero di Pietro (⁷⁶), nel cui nome essi esercitano le proprie funzioni; e, secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, «non si tratta di una semplice delega, ma di una partecipazione più profonda» alla missione del Romano Pontefice (⁷⁷).

In questa prospettiva, è senz'altro condivisibile l'auspicio che, de iure condendo, il ricorso da parte dei giudici ecclesiastici inferiori alla giurisprudenza rotale, che rappresenta una concreta manifestazione di fedeltà alla norma giuridica (78), non resti solo un mezzo, tra gli altri, per colmare le lacune legislative, ma trovi più adeguata collocazione nella dinamica «ordinaria» del sistema normativo canonico (79), in considerazione del fatto che l'approfondimento da parte della giurisprudenza rotale degli aspetti fondamentali del matrimonio inscritti nel diritto divino costituisce una «testimonianza di verità», alla stessa stregua del Magistero ordinario della Chiesa, nella dinamica del quale, anzi, essa risulta, nei termini appena considerati, inserita a pieno titolo (80).

⁽⁷³⁾ Cfr. R. RODRIGUEZ-OCAÑA, El Tribunal de la Rota, cit., 432.

⁽⁷⁴⁾ Allocuzione alla R. Rota del 26 febbraio 1983.

⁽⁷⁵⁾ Così G.P. Montini, La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici, cit., 130.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. Allocuzioni alla R. Rota del 30 gennaio 1986 e del 30 gennaio 2003.

⁽⁷⁷⁾ Allocuzione alla R. Rota del 30 gennaio 1986.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. J. LLOBELL, Sentenza: decisione e motivazione, in AA.VV., Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1988, 315.

⁽⁷⁹⁾ Così R. RODRIGUEZ-OCAÑA, El Tribunal de la Rota, cit., 432-433. Cfr. Allocuzione alla R. Rota del 30 gennaio 1986.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. S. Gherro, Diritto canonico, cit., 82.

Come tuttavia accade per gli stessi atti o documenti della Curia Romana in genere, in margine ai quali può talora parlarsi di partecipazione al magistero ordinario del Romano Pontefice, specie quando intervenga la loro approvazione specifica da parte del Pontefice stesso (81), ciò non significa che alle sentenze della Rota possa riconoscersi il medesimo valore degli atti posti in essere dal Papa personalmente (82), i cui effetti invece si estendono a tutti i fedeli, compresi i giudici rotali. Ciò nondimeno, la partecipazione della Rota alla missione del Papa, che costituisce il fondamento più rilevante del pondus auctoritatis delle sue decisioni, può, per altro verso, consentire alla stessa una considerazione critica degli insegnamenti magisteriali, in ragione dei limiti eventualmente in essi riscontrati. La pratica realizzazione di questa eventualità, per quanto prudentemente circoscritta, può diventare addirittura preziosa cooperazione ad un vero progresso del Magistero stesso, che non può certo trarre detrimento dall'esercizio di una libertà di ricerca intesa come discernimento più adeguato del valore delle dichiarazioni magisteriali e di quelli che ne possono rappresentare solo elementi od espressioni contingenti rispetto all'irrinunciabile sostanza (83).

È anche questa una significativa espressione del rapporto biunivoco che deve intercorrere tra legislatore canonico e giudice ecclesiastico, al quale faceva riferimento Paolo VI proprio in un'Allocuzione alla Rota, quando prospettava l'utilizzazione da parte del primo del contributo fornito dalla giurisprudenza, soprattutto rotale, definito «prezioso», «eccezionale», «insostituibile», al fine «illuminare il mistero dell'uomo e del cristiano» (84).

⁽⁸¹⁾ Cfr. istr. Donum veritatis, cit., n. 18.

⁽⁸²⁾ Cfr. F.A. Sullivan, Capire e interpretare il Magistero, cit., 29.

⁽⁸³⁾ Sull'utilità che può trarre il Magistero stesso dalla riflessione critica che lo riguarda, v. C.J. Errázuriz, *Il « munus docendi Ecclesiae »*, cit., 175; con specifico riferimento al rapporto tra giurisprudenza rotale e Magistero, v. S. Gherro, *Diritto canonico*, cit., 82.

⁽⁸⁴⁾ Allocuzione alla R. Rota del 13 febbraio 1968.